



COMUNE DI GROTT  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Ordinanza Sindacale n. 3 del 15/01/2022**

**OGGETTO: Ulteriori misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel territorio comunale dal 17.01.2022 al 26.01.2022.**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**Visto** il DPCM 11 giugno 2020;

**Visto** il DPCM 14 luglio 2020;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

**Visto** il DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Visto** il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 – Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto-legge 7 Ottobre 2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**Visto** il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

**Visto** il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

**Visto** il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 di Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30 aprile 2021;

**Visto** il decreto-legge n.105 del 23/07/2021 in vigore dal 23 luglio 2021, art. 1 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;

**Visto** il decreto-legge n.221/2021 che proroga fino al 31/03/2022 lo stato di emergenza nazionale;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale “ e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**Visto** l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**Considerato** che a seguito di regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero dei contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing, tuttavia non censiti in tempo reale dalle autorità sanitarie preposte;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi sul territorio Comunale;

**Considerato** che nel Comune di Grotte è aumentato notevolmente il numero delle persone risultate positive ai test diagnostici SARS-CoV-2 così come comunicato formalmente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, nonché un numero imprecisato ma decisamente preoccupante di tamponi rapidi positivi di cui si è venuti a conoscenza per il tramite degli stessi soggetti sottoposti volontariamente a tampone rapido;

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana;

**Vista** la nota prot. 257 del 08/01/2022 "Continuità didattica degli Istituti scolastici del territorio della Regione Siciliana - Richiesta parere" con la quale *"si chiede la dichiarazione di zona arancione per il Comune di Grotte nonché di procedere alla sospensione dell'attività didattica in presenza almeno fino al prossimo 15 gennaio quale misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi nel territorio del Comune di Grotte"*;

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente n.3 del 13/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana che ha disposto la zona arancione per il Comune di Grotte;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 27/12/2021 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

**Ritenuto** necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

**Sentito** il Segretario Comunale;

**Richiamate** le norme, le circolari e le ordinanze del Ministero della Salute;

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833;

**Visti** l'art. 50, comma 5, del TUEL;

## ORDINA

1. La chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 26 gennaio 2022, consentendo l'ingresso solo per appuntamento o per motivazioni urgenti e indifferibili.

2. I servizi bibliotecari sono offerti su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00, e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
3. Le Agenzie di pompe funebri sono onerate dell'organizzazione delle misure organizzative per il rispetto della normativa anti-covid finalizzate a limitare gli assembramenti per quanto concerne lo svolgimento dei funerali e l'accoglienza di amici e parenti presso le case del commiato; le stesse dovranno assicurare la presenza di personale adeguato all'ingresso e all'uscita delle chiese ed al cimitero, nonché lungo il percorso dei cortei funebri. Sono vietati i saluti all'uscita della chiesa. L'accesso al cimitero è consentito esclusivamente ai familiari. L'inosservanza di quanto previsto al presente punto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 500,00 a carico delle Agenzie di pompe funebri.
4. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione n.17 del 04/03/2021 e delle norme nazionali vigenti.

### **DISPONE**

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, all'ASP di Agrigento, al Dirigente Scolastico, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine, alle Agenzie di pompe funebri.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO  
DOT. ALFONSO PROVVIDENZA

